

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 7-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

GARANZIA FIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN SIGLA GA.FI. SOCIETA'
COOPERATIVA P.A. (cod. fisc. 80005110616), con l'avv.to SALLEMI SEBASTIANO
nei confronti di

T.C. S.R.L. TOP COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONE con sede in VIA VERROTTI 23
MONTESILVANO,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso depositato in data 12.01.2026 la creditrice GARANZIA FIDI Soc. coop. p.a. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di T.C. S.r.l. Top Costruzioni in liquidazione, deducendo di essere titolare di un credito derivante da decreto ingiuntivo n. 847/2023 del Tribunale di Ragusa, emesso in data 04.04.2023 in forma provvisoriamente esecutiva e notificato unitamente ad atto di precetto in data 11.07.2023, divenuto esecutivo in data 16.10.2023, credito che l'istante espone, alla data del ricorso, nell'importo complessivo di € 71.920,05 oltre interessi moratori maturandi, con indicazione delle relative voci e spese;



che la ricorrente ha rappresentato che la società debitrice è stata posta in liquidazione volontaria in data 12.10.2022 e che, in data 01.04.2025, il liquidatore avrebbe chiesto e ottenuto la cancellazione della società dal Registro delle imprese, evidenziando l'urgenza dell'immediata trattazione in ragione del termine di cui all'art. 33 CCII;

Rilevato che in udienza è comparsa la parte debitrice, per il tramite del sig. Alessandro Toppi, già amministratore unico e liquidatore, depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto dell'istanza, deducendo, in sintesi, la preesistenza e prevalenza di una procedura di amministrazione giudiziaria in ambito penale avviata dal 18.05.2018, l'avvenuta gestione e dismissione dell'attivo sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria con nomina dell'amministratore giudiziario dott. Luca Cosentino, nonché la circostanza che liquidazione, vendita dei beni e cancellazione sarebbero state autorizzate dall'Autorità Giudiziaria, e che l'apertura di una liquidazione giudiziale risulterebbe priva di concreta utilità in quanto non residuerebbe attivo da liquidare;

che la resistente ha inoltre richiamato l'esistenza di una precedente istanza di liquidazione giudiziale, proposta per il medesimo credito dalla cedente Confeserfidi nel 2024, e la successiva desistenza all'udienza del 17.09.2025, assumendo che l'odierna riproposizione costituirebbe abuso dello strumento concorsuale;

Considerato che in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che la società debitrice aveva sede nel circondario del Tribunale di Pescara, come emerge dalla stessa indicazione della sede in Montesilvano (PE) contenuta negli atti introduttivi e difensivi;

che la ricorrente è legittimata alla proposizione della domanda, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'iniziativa del creditore, un accertamento incidentale del credito e della sua non pretestuosità, nella specie sorretto dalla produzione del decreto ingiuntivo indicato in ricorso, dalle notifiche e dalla deduzione dell'inadempimento;

che, quanto al presupposto soggettivo, dagli atti contabili depositati in giudizio risulta una consistenza debitoria complessiva non compatibile con la qualificazione di "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, atteso che nel bilancio finale di liquidazione al 07.03.2025 sono indicati debiti entro dodici mesi per € 1.243.500,81 (oltre a fondi per rischi e oneri per € 4.832.319,59), importi che superano il limite dei debiti di cui alla definizione normativa;



che, quanto alla possibilità di apertura della procedura nonostante la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività, coincidente, per gli imprenditori, con la cancellazione dal registro delle imprese; nel caso di specie, la cancellazione è intervenuta in data 01.04.2025, sicché la domanda proposta in data 12.01.2026 risulta tempestiva rispetto al termine annuale previsto dalla norma;

che, venendo al presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII l'insolvenza è lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori rivelatori dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, quando la società è in liquidazione, la valutazione dello stato di insolvenza, ai fini dell'apertura della procedura concorsuale, deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, essendo questo l'obiettivo proprio della liquidazione; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20191/2025, ha ribadito l'orientamento secondo cui, in tale ipotesi, non è richiesto che la società disponga di liquidità e credito necessari alla prosecuzione dell'attività, ma è decisivo il raffronto tra valore di realizzo dell'attivo e passivo, nonché la dimostrazione, in termini realistici e attendibili, della sufficienza dell'attivo a coprire l'intera massa debitoria;

che, nel caso concreto, la condizione di insolvenza emerge con evidenza dal materiale documentale acquisito, posto che il bilancio finale di liquidazione al 07.03.2025 espone un totale attivo pari a € 312.651,15, a fronte di debiti entro dodici mesi pari a € 1.243.500,81 e di fondi per rischi e oneri pari a € 4.832.319,59, dati che denotano un'incapienza patrimoniale e, comunque, l'impossibilità di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione dell'attivo;

che ulteriori elementi esteriori confermano l'inadempimento e la stabilità della situazione, risultando, tra l'altro, un'esposizione debitoria verso INPS, certificata ai sensi dell'art. 363 CCII, per complessivi € 15.878,52 alla data della richiesta;

che le difese della resistente, incentrate sulla preesistenza della procedura di amministrazione giudiziaria e sulle autorizzazioni giudiziali agli atti di liquidazione e cancellazione, non valgono ad escludere l'insolvenza in senso oggettivo, la quale, nella prospettiva sopra richiamata, attiene alla capacità del patrimonio sociale di soddisfare la



massa creditoria e non dipende dalla regolarità formale degli atti compiuti in sede liquidatoria;

che, parimenti, la dedotta “inutilità” della procedura e il richiamo a una precedente desistenza non sono ostativi all’accertamento dei presupposti legali dell’apertura, dovendo il Tribunale, ai sensi dell’art. 49 CCII, dichiarare con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale una volta accertati i presupposti di cui all’art. 121 CCII, e provvedere contestualmente alle statuizioni organizzative previste dalla medesima disposizione;

che, pertanto, accertati i presupposti soggettivo e oggettivo e la tempestività dell’iniziativa rispetto all’art. 33 CCII, la domanda deve essere accolta.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di T.C. S.R.L. TOP COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIA VERROTTI 23 MONTESILVANO (C.F. 01916050683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.sa Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Sergio Salvatori, con studio in Corso Umberto I 18 65122 PESCARA, professionista iscritto nell’albo di cui all’art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l’espletamento dell’incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell’art. 193 de CCI, all’immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell’impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l’inventario a norma dell’art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei



beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 11.06.2026 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 10/03/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

